



Associazione Storico Culturale 43-44

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Rocchetta a Volturno, 26 aprile 2025

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 17:10 in prima convocazione a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai soci ed esposto presso la sede sociale sita in Rocchetta a Volturno, alla via Roma, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Storico Culturale 43-44 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche al testo Statutario come da richiesta dell'ufficio del RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) del Molise: determinazioni.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Arch. Danilo Sparacino, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Antimo Gatta, che accetta.

Insediate l'Assemblea, il Presidente accerta la regolarità della convocazione a norma di Statuto e constata e fa constatare la presenza del consiglio direttivo e la maggioranza di oltre 2/3 dei soci come da separato foglio presenze. Pertanto il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna Assemblea ai sensi dell'art. 7 punto 7.5 dello Statuto ed atta a deliberare sull'indicato Ordine del Giorno.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno "Approvazione modifiche al testo Statutario come da richiesta dell'ufficio del RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) del Molise: determinazioni", il Presidente informa gli Associati che in seguito alla presentazione della domanda di iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (in sigla RUNTS), l'Ufficio del RUNTS del Molise ha richiesto la modifica dell'art. 10 (Organo di Amministrazione) del testo statutario approvato dall'Associazione nell'assemblea del giorno 23 Gennaio 2025, nel punto 10.6 ultimo periodo, relativamente alle modalità di sostituzione del Socio Fondatore.

Il Presidente fa notare ai presenti che il punto 10.6 dell'art. 10 dello Statuto prevede la possibilità di sostituire il socio Fondatore, nel caso di dimissioni o per qualsivoglia ragione, per cooptazione da parte di uno degli altri soci Fondatori e che questa modalità di sostituzione non rispetta il principio dell'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota ministeriale (nota n:

Associazione Storico Culturale 43-44

18244); si rende pertanto necessario intervenire per adeguare lo stesso ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e più in generale alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore al fine di poter iscrivere l'Associazione nell'apposita sezione del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dopo ampia ed approfondita discussione tra i partecipanti sulla questione, L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime, nessuno contrario e nessun astenuto, delibera di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che lo si allega al presente Verbale sotto la voce Allegato A).

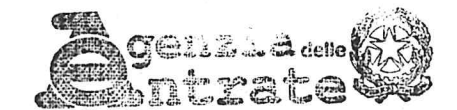
Il Presidente chiede inoltre all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ricevere mandato per svolgere ogni attività necessaria per la registrazione del presente verbale e per rendere pubblica la delibera adottata, sia verso l'Agenzia delle Entrate, sia per l'iscrizione presso le associazioni di categoria, oltre agli adempimenti richiesti per l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Assemblea Straordinaria all'unanimità delibera di conferire ampia delega al Presidente dell'Associazione per tutti gli adempimenti di legge connessi per la registrazione del presente Verbale all'Agenzia delle Entrate e ad iscrivere l'Associazione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi ulteriori punti all'Ordine del giorno da trattare né ulteriori argomenti su cui deliberare, alle ore 18,15 il Presidente, dichiara chiusa l'odierna riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

Il presente Verbale è costituito da n. 2 pagine.

Il Segretario
F.to dr Antonio Gatta



DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA
UFFICIO TERRITORIALE

REGISTRATO IL 06-05-2015

Al N° Serie €

223 3 ESENTE

Il Presidente

F.to arch. Danilo Sparacino



L'Assistente (*)

(Pietro Di Pietrantonio)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (Paolo Gabrielli)



Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

Allegato A

STATUTO

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia l'Associazione culturale denominata: Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS.
- 1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS anche la locuzione e/o acronimo Ente del Terzo Settore/ETS.
- 1.3. L'Associazione Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS ha sede legale in Via Neri snc nel Comune di Rocchetta al Volturno (IS).
- 1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed agisce ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., di seguito il "CTS", delle relative norme di attuazione, della legge regionale, del codice civile, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché del presente Statuto.
- 1.6. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

- 2.1 L'Associazione non ha finalità di lucro, neanche in modo indiretto, intesa come divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali contenuti negli articoli 1,2 e 35 del Codice del terzo settore.

2.2 L'Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS esercita, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale, in particolare le attività previste dalle lettere f, i, o, k, z dell'articolo 5 del CTS, che di seguito vengono riportate:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2.3 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promozione dello studio della storia italiana con particolare riguardo alla seconda guerra mondiale e specificatamente con riferimento al "Corpo Italiano di Liberazione" e al fenomeno del flusso di deportazione delle popolazioni civili verificatosi nell'area di attestamento della linea "Gustav";



Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

- salvaguardia e trasmissione della memoria degli eventi e delle persone che hanno segnato quel particolare momento storico sia in ambito strettamente militare che nel più ampio quadro civile, sociale e culturale;

2.4 Per la realizzazione diretta ed indiretta delle finalità di cui sopra, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati:

- organizzare, istituire, promuovere e gestire ricerche e corsi di formazione storica;
- organizzare, istituire, promuovere e gestire musei, mostre, percorsi guidati sul territorio ed altre iniziative analoghe;
- organizzare, istituire, gestire e/o partecipare a eventi di natura teatrale, documentaristica e/o cinematografica, trasmissioni radiofoniche e televisive, lezioni, congressi e qualsivoglia altra manifestazione ritenuta utile alla promozione dell'attività culturale intesa nel senso in precedenza enunciato;
- promuovere, realizzare, produrre, gestire e/o partecipare a iniziative di natura editoriale e ciò sia a mezzo di pubblicazioni cartacee che multimediali (registrazioni su nastro, video, CD, CD-rom, DVD);
- promuovere, istituire e gestire gemellaggi e/o collaborazioni e/o compartecipazioni con altre associazioni/corpi militari/enti/scuole italiane ed estere e/o con enti territoriali italiani ed esteri (con particolare riguardo agli Stati belligeranti della seconda guerra mondiale) finalizzati all'approfondimento interculturale nell'area d'interesse già in precedenza indicata;
- Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali ed educative.

2.5 Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

2.6 Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.

2.7 L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e con le Forze Armate e con le Associazioni

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



d'Arma e combattentistiche per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività storico-culturali.

- 2.8 L'Associazione potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
- 2.9 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 del medesimo Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà comprovare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
- 2.10 L'Associazione può esercitare inoltre, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 2.11 Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.
- 2.12 In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

ARTICOLO 3

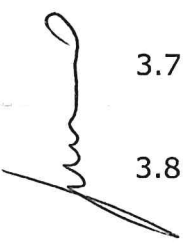
(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 3.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche cittadini italiani o di altri stati e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 3.2 L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 35 CTS. Se tale numero viene meno, deve essere ripristinarlo entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico nazionale del Terzo settore a meno che non formuli richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo registro.



Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

- 3.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
- 3.4 In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 3.5 In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.6 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 3.7 Non è ammessa la categoria di soci temporanei, né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.
- 3.8 I soci si suddividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori – Soci Ordinari – Soci Onorari.



ARTICOLO 4 (Diritti e doveri degli associati)

- 
- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente del consiglio direttivo.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



- tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione dell'elettorato passivo.

4.2 I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa annuale; tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. Il pagamento della quota associativa annuale ha validità riferita all'anno solare e pertanto gli effetti del relativo pagamento cessano al 31 dicembre di ogni anno. Per i nuovi soci che dovessero essere ammessi nell'ultimo trimestre dell'anno, l'efficacia del pagamento della quota associativa si intende estesa fino al 31 dicembre dell'anno successivo;
- gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

ARTICOLO 5 (Qualità di volontario)

- 5.1 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Devono essere annotati in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 5.2 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari.
- 5.3 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017; Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 5.4 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.



Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

ARTICOLO 6 (Perdita della qualifica di associato)

- 6.1 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
- o qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - o qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - o qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- 6.2 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo il quale dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.



ARTICOLO 7 (Gli organi sociali)

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
 - il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).
- 7.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.
- 7.3 È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



- 7.4 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato estero;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- 7.5 Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

ARTICOLO 8 (Assemblea)

- 8.1 L'Assemblea – organo sovrano dell'Associazione – è costituita dagli associati in regola con i versamenti ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta; ogni associato può ricevere massimo due deleghe.
- 8.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
- 8.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 8.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 8.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 8.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

- 8.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

ARTICOLO 9 (Competenze dell'Assemblea)

9.1 Sono competenze inderogabili dell'assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- g. delinea in via preventiva il programma annuale o pluriennale delle attività associative affidandone al Consiglio Direttivo la responsabilità per l'esecuzione materiale;
- h. decide l'importo della quota associativa annuale;

9.2 Sono competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria:

- i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j. delibera lo scioglimento;
- k. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

9.3 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

9.4 L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

- 9.5 L'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è convocata, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno; eccezionalmente l'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta di almeno 2 componenti il Consiglio Direttivo, in questi casi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
- 9.6 L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 7 giorni prima mediante invito da inviarsi ai singoli associati nei modi e nelle forme disciplinate dall'art. 8 del presente Statuto ed inoltre è da considerarsi equipollente la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione.
- 9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria può anche essere svolta in modo virtuale a mezzo discussione degli argomenti sul Forum del sito web dell'Associazione; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato; le deliberazioni adottate, anche a seguito di svolgimento in forma virtuale, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Lo svolgimento dell'assemblea, anche in forma virtuale, sarà preceduto dall'individuazione dei partecipanti attraverso la loro identificazione con esibizione del documento di identità.
- 9.8 Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono svolgersi anche in modo virtuale sul Forum del sito web dell'Associazione e avvengono in modo palese, o, se l'Assemblea è svolta in modo ordinario e qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti, a scrutinio segreto.
- 9.9 L'Assemblea provvede alla nomina dei membri elettivi del Consiglio direttivo che dovrà essere composto da un numero non inferiore a 5 membri; le elezioni di questi si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.
- 9.10 Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci non presenti con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ARTICOLO 10

(Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo)

- 10.1 L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 10.2 L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 5 membri ad un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Tra i membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti almeno n.3 Soci Fondatori, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo provvede l'Assemblea dei Soci.
- 10.3 Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; quest'ultimo avrà anche la funzione di verbalizzazione delle singole adunanze, di conservazione dei registri delle adunanze sia del C.D. che dell'Assemblea. Il Tesoriere avrà la cura della tenuta della contabilità sociale e della riscossione delle quote associative e, previo parere positivo del Presidente, di provvedere ai pagamenti dovuti.
- 10.5 Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di compiti operativi nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti; così pure le cariche da questo assegnate. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci, gli subentrerà il primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere, non eletto e ciò fino alla scadenza naturale del quadriennio in corso. Nel caso, per qualsivoglia ragione, il numero dei Consiglieri dovesse scendere al di sotto di 5, il Presidente (o chi ne farà legittimamente le veci) dovrà convocare l'Assemblea per le nuove elezioni. Per il caso che qualcuno dei Consiglieri eletti tra i Soci Fondatori dovesse dimettersi dalla carica o perdere, per qualsivoglia ragione, la qualità di Socio, il suo posto in seno al consiglio sarà assegnato al

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



primo dei candidati, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere della categoria dei soci fondatori non eletto.

- 10.7 Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto e viene surrogato a norma del comma precedente.
- 10.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri. Per la convocazione e le riunioni del Consiglio Direttivo valgono, per quanto compatibili, le stesse regole dettate in materia di convocazione dell'Assemblea;
- 10.9 Il Consiglio Direttivo:
- ☐ formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - ☐ attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☐ provvede eventualmente all'individuazione ed attribuzione a soci esterni al Consiglio Direttivo di deleghe ed incarichi operativi; questi incarichi, non daranno diritto ad alcun compenso. Detti incarichi saranno accettati dal socio nello spirito di cui al successivo articolo 14 e non daranno luogo a rapporto di lavoro né autonomo né subordinato né parasubordinato; detti incarichi saranno sempre revocabili *ad nutum* da parte del Consiglio Direttivo e comunque verranno a cessare automaticamente con la decadenza del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.
 - ☐ decide l'importo delle quote suppletive (corrispettivi specifici) per eventuali servizi ed attività istituzionale svolta nei confronti degli Associati, aderenti o partecipanti;
 - ☐ definisce i regolamenti interni anche quelli dei gruppi d'interesse e degli altri organismi in cui l'Associazione si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
 - ☐ decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai medesimi;
 - ☐ decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
 - ☐ L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del CTS, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

10.10 Il Consiglio Direttivo, salvo quanto al successivo art.10.12, è validamente costituito con la presenza della metà + 1 dei componenti e delibera a maggioranza dei voti espressi ed al netto delle astensioni.

10.11 Su richiesta del Presidente e per ragioni di comprovata urgenza, il Consiglio Direttivo può essere chiamato a deliberare anche senza necessità di convocazione e riunione purché venga comunicato ai Consiglieri l'ordine del giorno o l'argomento su cui deliberare accompagnato da idonea relazione sul medesimo; la volontà dei singoli Consiglieri dovrà risultare espressa in forma scritta (e-mail, fax, posta cartacea etc.); il voto dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta; la mancata ricezione del voto nel termine indicato, ai fini della formazione della maggioranza deliberativa, equivarrà ad astensione.

10.12 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

10.13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 (Presidente e Vice-Presidente)

11.1 Il Presidente è nominato dall'assemblea ordinaria degli associati ed:

- ☐ è il legale rappresentante dell'associazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- ☐ convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- ☐ cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- ☐ stipula gli atti inerenti l'attività.

11.2. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

11.3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

11.4. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- ☐ aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma al Segretario – Tesoriere;
- ☐ sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- ☐ rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- ☐ stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

11.5 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ARTICOLO 12 (Il Direttore Scientifico)

- 12.1. il Direttore Scientifico sovrintende a tutte le attività poste in essere dall'Associazione al fine di garantirne la validità sotto il profilo storico e filologico.
- 12.2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per il periodo di durata del Consiglio direttivo; pur non essendo membro del Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle riunioni di questo esprimendo voto consultivo;
- 12.3. Suggerisce al Consiglio Direttivo il piano annuale delle iniziative che riterrà utile e opportuno promuovere concordandone l'attuazione e vigilando su di essa.

ARTICOLO 13 (Dimissioni)

- 13.1 I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni e dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- 13.2 In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

subentranti) della situazione al momento dell'Associazione.

ARTICOLO 14 (Gratuità degli incarichi)

- 14.1 Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e degli altri Organi, società o gruppi e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- 14.2 Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Presidente del Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 15 (Organo di controllo)

- 15.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 (CTS). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ARTICOLO 16 (Revisione legale dei conti)

- 16.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 17 (Risorse economiche)

- 17.1 L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



- Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

ARTICOLO 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

- 18.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 18.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 19

(I beni)

- 19.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
- 19.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 20

(Esercizio sociale, documenti contabili e bilancio)

- 20.1 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 20.2 Il bilancio/rendiconto è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o quando particolari esigenze lo richiedono anche entro centottanta giorni.
- 20.3 Il bilancio/rendiconto deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

20.8

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 dovrà essere redatto il bilancio sociale e dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ARTICOLO 21 (Libri sociali)

- 21.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- o il libro degli associati;
 - o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - o il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 22.1 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta.

ARTICOLO 22 (Convenzioni)

- 22.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 23 (Personale retribuito)

- 23.1 L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
- 23.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS



- 23.3 I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ARTICOLO 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

- 24.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ARTICOLO 25

(Modifiche statutarie)

- 25.1 Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 25.2 Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 25.2 Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26

(Scioglimento dell'Associazione e decisioni in merito alla devoluzione del patrimonio)

- 26.1 Lo scioglimento e la devoluzione possono avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 27

(Devoluzione del patrimonio)

- 27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
- 27.2 La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.
- 27.3 In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere positivo dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Associazione Storico Culturale 1943-1944 APS

ARTICOLO 28 (Disposizioni finali)

- 28.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 28.2 Per tutte le controversie rinvenenti ragione nella vita associativa, a prescindere dalle risoluzioni di esse previste in sede interna all'Associazione medesima, sarà competente il Foro del luogo ove ha sede l'Associazione.

